

Sabato, 18 Luglio 2015| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia

Benvenuto briguglio→[Control panel](#)! [Esci](#)

Cornici Polistirolo

Decorazioni Polistirolo per Esterni Su
Disegno e Standard Ottimi Prezzi



I M M I G R A

- [Home](#)
- [Contatti](#)
- [Redazione](#)
- [Disclaimer](#)
- [Privacy](#)
- [RSS](#)
- [Newsletter](#)
- [Sostieni](#)
- [Registrati](#)

- [Archivio](#)
- [Legislazione](#)
- [Circolari](#)
- [Sentenze](#)
- [Libri](#)
- [Domande](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Servizi Demografici](#)
- [Servizio Visti](#)

Sentenza n. 3328 del 3 luglio 2015 Consiglio di Stato

Diniego di rinnovo di permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo

Like 2,412 people like this. Be the first of your friends.





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5758 del 2014, proposto dal: Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., e dalla Questura di Salerno, in persona del Questore p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

*****, rappresentato e difeso dall'avv. Giulia Alviggi, con domicilio eletto in Roma, presso la Segreteria del Consiglio di Stato;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Campania, Sezione Staccata di Salerno, Sezione II, n. 2548 del 20 dicembre 2013, resa tra le parti, concernente il diniego di rinnovo di permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di *****;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2015 il consigliere Dante D'Alessio e uditi per le parti l'avvocato Turco, su delega dell'avvocato Alviggi, e l'avvocato dello Stato Marco La Greca;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Il Questore della Provincia di Salerno, in data 4 agosto 2011, ha negato il rilascio del permesso di soggiorno che era stato richiesto dal signor ***** , per motivi di lavoro autonomo, avendo rilevato che:

- l'interessato era stato condannato, con sentenza emessa, ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., dal

Tribunale di Rimini, il 28 settembre 2007, per i reati di commercio di prodotti con segni falsi ex art. 474 c.p. e ricettazione (art. 648, comma 2, c.p.);

- la vigente normativa prevede che la condanna irrevocabile per il reato di cui all'art. 474 c.p. è ostativa alla permanenza in Italia dei cittadini extracomunitari che siano titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo;

- l'interessato era stato, inoltre, condannato, con sentenza emessa dal Tribunale di Salerno, il 20 febbraio 2003, per i reati di truffa continuata in concorso e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in autorizzazioni amministrative.

2.- Il signor ***** ha impugnato tale diniego davanti al T.A.R. per la Campania, Sezione Staccata di Salerno, che, con sentenza della Sezione II, n. 2548 del 20 dicembre 2013 ha accolto il ricorso.

Il T.A.R. ha, infatti, osservato che, nel caso di richiesta di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, l'essere incorsi in un reato per la violazione dei diritti d'autore non rappresenta un titolo preclusivo automatico al rilascio del permesso di soggiorno, dovendosi invece operare una preventiva valutazione circa la reale pericolosità sociale del richiedente che, nella fattispecie, l'amministrazione non ha compiuto.

3.- L'Avvocatura dello Stato ha appellato l'indicata sentenza ritenendola erronea sotto diversi profili.

4.- Questa Sezione, avendo rilevato che:

a) il signor ***** aveva negato, nei suoi scritti difensivi, di essere stato condannato dal Tribunale di Salerno con la citata sentenza del 20 febbraio 2003;

b) il signor ***** aveva sostenuto che il richiamo operato dal Questore di Salerno a tale condanna doveva ritenersi il frutto di un errore materiale;

b) il T.A.R., nella sentenza appellata, non aveva fatto alcun cenno a tale condanna né alle osservazioni proposte sul punto dal signor *****,

ha ritenuto, con ordinanza n. 1044 del 3 marzo 2015, di dover acquisire dal Questore della Provincia di Salerno chiarimenti sul punto e copia della citata sentenza di condanna, nonché ogni altro possibile informazione sulla vicenda in esame.

5.- La Questura di Salerno, con nota in data 31 marzo 2015, ha trasmesso le informazioni richieste nonché la copia della citata sentenza del Tribunale di Salerno, in data 20 febbraio 2003, con la quale il signor ***** è stato condannato, alla pena di mesi sei di reclusione, per i reati di cui agli artt. 81, 110, 480 c.p. e 81, 110, 640 c.p. per aver indotto in errore la Questura di Salerno in ordine alla sussistenza dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno.

6.- Ciò premesso, l'appello deve essere accolto.

Risulta dagli atti che il signor ***** aveva chiesto, in data 29 maggio 2009, il rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo.

Considerato che la condanna irrevocabile da lui riportata, per il reato di cui all'art. 474 c.p. è ostativa alla permanenza in Italia dei cittadini extracomunitari che siano titolari di un permesso di soggiorno per

motivi di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 26, comma 7-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, correttamente il Questore della Provincia di Salerno ha negato al signor ***** il rilascio di un nuovo permesso di soggiorno per lavoro autonomo (in termini, Consiglio di Stato, Sez. III, [n. 1395](#) del 7 aprile 2014).

7.- Il T.A.R. di Salerno, con l'appellata sentenza, ha sostenuto che doveva farsi applicazione del principio secondo il quale, nel caso di richiesta di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, l'essere incorsi in un reato per la violazione dei diritti d'autore non rappresenta un titolo preclusivo automatico al rilascio del permesso di soggiorno, dovendosi invece operare una preventiva valutazione circa la reale pericolosità sociale del richiedente (che l'Amministrazione non aveva compiuto).

Ma tale principio, affermato anche da questa Sezione (cfr. la sentenza [n. 1637](#) del 20 marzo 2014), non può essere applicato al caso in esame perché l'interessato, come si è detto, aveva presentato (nel maggio del 2009) una domanda per il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo e su tale domanda il Questore di Salerno si è pronunciato con una risposta negativa.

Mentre solo il 16 marzo 2013, in una data che è ampiamente successiva all'emanazione del diniego impugnato (emesso il 4 agosto 2011) risulta presentata una istanza del procuratore del signor ***** volta ad ottenere il possibile rilascio di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

8.- Peraltro, come ha chiarito l'Amministrazione, tale richiesta non poteva essere comunque accolta perché presentata da un soggetto con un permesso di soggiorno oramai scaduto da tempo.

Né risultava dimostrata l'esistenza degli altri presupposti necessari per il rilascio di tale tipologia di permesso di soggiorno.

9.- A ciò occorre aggiungere che non può risultare priva di rilievo, ai fini dell'esame della domanda di permesso di soggiorno, l'altra condanna, depositata in atti in esecuzione dell'istruttoria disposta da questa Sezione, che il signor ***** ha subito, con la sentenza del Tribunale di Salerno in data 20 febbraio 2003, per aver indotto in errore (in concorso) la Questura di Salerno in ordine alla sussistenza dei requisiti per il rilascio di un precedente permesso di soggiorno.

10.- In conclusione l'appello deve essere accolto e, in integrale riforma dell'appellata sentenza del T.A.R. per la Campania, Sezione Staccata di Salerno, Sezione II, n. 2548 del 20 dicembre 2013, il ricorso di primo grado deve essere respinto.

Le spese del doppio grado di giudizio, considerata la natura della questione trattata, possono essere integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo **accoglie** e, per l'effetto, in integrale riforma della appellata sentenza del T.A.R. per la Campania, Sezione Staccata di Salerno, Sezione II, n. 2548 del 20 dicembre 2013, respinge il ricorso di primo grado.

Dispone la compensazione integrale fra le parti delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2015

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Martedì, 7 Luglio 2015



Scopri tutti i prodotti per la tua casa.

24,99 €

89,90 €

Compra ora

News



[Ungheria. La costruzione del muro lungo il confine con la Serbia](#)

In Ungheria sono partiti i lavori in contemporanea da 12 differenti località per la costruzione del muro lungo il ...

[Leggi tutto »](#)

[Terminato il regime transitorio per l'accesso dei cittadini croati al lavoro subordinato in Italia](#)

Come è noto dal 1° luglio 2013 la Croazia fa parte dell'Unione europea e quindi in base alle vigenti disposizioni ...

[Leggi tutto »](#)

Illegittima la revoca della carta di soggiorno per extracomunitari per assenza di reddito

Il Tribunale amministrativo della Lombardia con sentenza n. 1477 del 26 giugno 2015, accogliendo il ricorso di un ...

[Leggi tutto »](#)

Accoglienza per i profughi e più rimpatri di clandestini

Nel corso del Festival del Lavoro sul tema immigrazione tenutosi a Palermo, il ministro dell'interno Angelino Alfano ha ...

[Leggi tutto »](#)

Ue. Accordo solo per 40.000 migranti

Dopo una notte di litigi con la maggior parte dei Paesi Ue sul tema dell'immigrazione, Matteo Renzi, ha tenuto una ...

[Leggi tutto »](#)

20 giugno 2015. Giornata mondiale del rifugiato

Sabato 20 giugno, Giornata mondiale del rifugiato, Amnesty International Italia prenderà parte alla manifestazione ...

[Leggi tutto »](#)



Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2015 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0.1 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) | [Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#) | [Contatti](#)